

sono prorogate fino al 31 dicembre 1933 le disposizioni del R. D. 9^o ottobre 1930 N. 1453,

Visto l'art. 33 del R. D. L. 7 febbraio 1926 N. 193 e le altre disposizioni di legge relative all'I.N.C.I.S.

Delibera:

1^o di contribuire con una ulteriore anticipazione di L. 5 milioni alla costituzione del fondo di L. 500 milioni di cui al R. D. L. 25 ottobre 1924 N. 1944, con la riserva a favore dell'Istituto sovventore circa l'assegnazione di alloggi nella misura di cui al 1.^o cpr. dell'art. 10 del Decreto sopra citato;

2^o di mettere tale somma di L. 5.000.000 a disposizione della Cassa G.D. e P.P. perché venga concesso a mutuo all'I.N.C.I.S. al tasso d'interesse del 6.25% netto e con ammortamento in 50 anni;

3^o di autorizzare il versamento della indicata somma di L. 5 milioni a partire dal 1.^o gennaio 1934, in una o più volte a richiesta della Cassa G.D. e P.P. in relazione alle occorrenze del menzionato Istituto Nazionale per le Cate degli Impiegati dello Stato. I versamenti stessi dovranno effettuarsi in conto cor-